



SPACE IT UP S.C.A.R.L.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.Lgs. 36/2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2024 e aggiornato in data 30 giugno 2025.



Vers. 0	In vigore dal 20 dicembre 2024
Mod. 1	In vigore dal 30 giugno 2025
Rev. 1	In vigore dal 16 Febbraio 2026

INDICE

PREMESSA

- 1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI**
- 2. MICRO ACQUISTI**
- 3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**
- 4. LIMITI DI IMPORTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**
- 5. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**
- 6. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)**
- 7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE**
- 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 9. ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000**
- 10. ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE A € 140.000**
- 11. ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 140.000 E LA SOGLIA EURO UNITARIA**
- 12. VERIFICHE FINALIZZATE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**
- 13. DEROGHE APPLICAZIONE REGOLAMENTO**
- 14. TUTELA PRIVACY**
- 15. DISPOSIZIONI FINALI**



PREMESSA

Il presente Regolamento è volto a disciplinare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice), aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.

Il Regolamento è redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 50 del Codice inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base ad esso le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2024, ss.mm.ii., del Codice Etico di Space It Up (“SIU” o “Società”), anch'esso approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2024, ss.mm.ii., nonché del Regolamento Cassa Economale.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

- 1.1. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come stabilite dall'articolo 14, comma 1, del Codice.
- 1.2. Gli importi delle soglie devono intendersi automaticamente adeguati secondo quanto previsto dalla specifica normativa ovvero a seguito di rideterminazione periodica da parte della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
- 1.3. La presente disciplina attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, nonché degli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 4 a 11 del Codice e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento.
- 1.4. Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice e deve tener conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.
- 1.5. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto del valore aggiunto (IVA).
- 1.6. Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina relativa alle soglie di importo e/o alle procedure di gara.
- 1.7. SIU tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, del Codice.

2. MICROACQUISTI

- 2.1. Per acquisti fino € 2.000,00 (Euro duemila/00), si provvede in via diretta, fermo restando l'obbligo di approvazione da parte del Direttore Generale, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Cassa Economale.
- 2.2. Ove disponibili e qualora ne ricorrano i presupposti (valore minimo dell'ordine accettato), i beni ed i servizi oggetto delle acquisizioni di cui al presente articolo vengono acquistati attraverso la Piattaforma AcquistinretePA.
- 2.3. Per ogni spesa dovrà essere fornita la relativa documentazione giustificativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, preventivi, scontrini, ricevute, distinte di bonifico e/ o ogni altro documento idoneo a comprovare l'acquisto del bene o del servizio.

2.4. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono consentite esclusivamente per l'ordinaria amministrazione della Società e per le seguenti categorie merceologiche:

Beni

- a. pubblicazioni in genere;
- b. materiale di cancelleria;
- c. materiali di consumo, quali toner e cartucce per stampanti, apparecchi per la telefonia;
- d. software;
- e. materiali di arredo, a titolo esemplificativo scrivanie, lavagne, scaffali e mobili da ufficio;
- f. fornitura di materiali di ricambio e piccola componentistica necessaria per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza delle postazioni di lavoro del personale. Tali ricambi possono includere, a titolo esemplificativo: mouse, tastiere, supporti ergonomici, cavi di alimentazione, prese multiple, sedie operative, lampade da scrivania, rotelle per sedie, filtri antipolvere per computer, e accessori vari utili alla manutenzione ordinaria;
- g. materiali promozionali e gadget funzionali alla promozione dei servizi istituzionali in occasione di eventi pubblici o iniziative aziendali per la promozione.

Servizi

- a. prestazioni connesse alle spese di trasferta quali a titolo esemplificativo; biglietteria aerea, noleggio automezzi, pernottamenti, ristorazione, noleggio spazi per eventi aziendali/selezioni;
- b. servizi di stampa e tipografici;
- c. manutenzione di apparecchiature hardware, smaltimento rifiuti (anche speciali);
- d. riparazione e manutenzione di arredi, serrature, impianti elettrici o idraulici ed in generale di asset aziendali;
- e. corsi di formazione a catalogo per personale dipendente;
- f. servizi per eventi istituzionali e servizi promozionali e pubblicitari.

3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

3.1. Le procedure di selezione del contraente di cui al presente Regolamento sono costituite, a seconda dei presupposti normativi e dei limiti di importo di cui al successivo art. 4:

- a. dall'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del Codice; ovvero
- b. dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.

50, comma 1, lett. e del Codice;

- 3.2. La scelta della procedura più idonea è comunque stabilita dal Direttore Generale, il quale potrà bandire — a seconda dell'interesse transfrontaliero accertato, dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento — anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con decisione motivata.
4. Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate, in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

5. LIMITI DI IMPORTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

- 5.1. In base all'art. 50 del Codice, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice, l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati:
- a. per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b. per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - d. per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - e. per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000

euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- 5.2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato II.1. del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non si può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
- 5.3. Vengono pubblicati sul sito istituzionale di SIU i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure sopra indicate.
- 5.4. SIU dovrà richiedere a ciascun operatore economico non iscritto all'Albo dei Fornitori il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.
- 5.5. SIU si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

5. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

- 5.1. Nell'attività finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ove non diversamente stabilito, è di norma, il Direttore Generale.
- 5.2. La nomina del RUP viene comunque indicata nel primo atto di avvio del procedimento.
- 5.3. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso SIU in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
- 5.4. Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche, afferenti alle sue funzioni, da altre figure professionali di SIU.
- 5.5. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per le forniture e i servizi i requisiti di professionalità del RUP sono quelli indicati all'articolo 5 dell'allegato I.2 al Codice.
- 5.6. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto dell'incarico da svolgere, svolgendo le attività previste dall'allegato I.2 al Codice. 9.
- 5.7. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro

Il del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- 5.8. Le funzioni di RUP sono espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dalla Società.

6. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

- 6.1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- 6.2. Ogni gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture viene identificata e tracciata negli archivi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il CIG (codice identificativo gara), che in base a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 è necessario anche per tracciare i flussi finanziari e prevenire le infiltrazioni mafiose.
- 6.3. In base alle disposizioni il CIG è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, cioè a partire da 0€, e deve essere richiesto all'ANAC ed essere comunicato ai fornitori.
- 6.4. Restano escluse le fattispecie espressamente individuate nella determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) come escluse dall'operatività della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione alle quali non è prevista l'acquisizione del CIG.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

- 7.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 65 e seguenti del Codice in possesso dei requisiti minimi discrezionalmente scelti dal RUP, in coerenza con la normativa di:
- a. idoneità professionale (Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto);
 - b. capacità economica e finanziaria (livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie oppure in caso di imprese di nuova costituzione, altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);
 - c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o

in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

7.2.A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui SIU stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice.

7.3. Per i contratti di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, SIU, prima della liquidazione dei compensi, acquisirà ove ritenuto necessario, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico

7.4. È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1. In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice.

8.2. Tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, SIU si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

8.3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.

9. ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

9.1. Il Direttore Generale nonché RUP può avviare la procedura di affidamento diretto "puro" attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione.

9.2. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori sulla piattaforma di e-procurement aziendale o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

9.3. L'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il controllo delle dichiarazioni è effettuato ai sensi del successivo art. 12.

9.4. L'affidamento è effettuato tramite Decisione a Contrarre semplificata, a firma del RUP, nella persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, unitamente al soggetto che autorizza la spesa, con la quale:

- a. individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- b. individua il/la contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c. attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

- d. attesta il rispetto del principio di rotazione;
- e. approva le Condizioni previste nella documentazione di gara per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.

9.5. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta alcuna cauzione.

10. ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE A € 140.000

- 10.1. Per tale tipologia di acquisti, il RUP di cui all'art. 15 del Codice è individuato nella figura del Direttore Generale.
- 10.2. Il RUP consulta gli operatori economici tramite indagini di mercato o su altra piattaforma telematica (es. AcquistinretePA).
- 10.3. L'operatore economico, a corredo del preventivo, presenta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento, oltreché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
- 10.4. L'affidamento è realizzato tramite Decisione a Contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, a firma del Direttore Generale unitamente al soggetto che autorizza la spesa, attraverso la quale:
- a. individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
 - b. individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta;
 - c. attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - d. approva le Condizioni previste nella documentazione di gara per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.
- 10.5. Il RUP può decidere di non richiedere garanzie, motivando tale scelta sulla base:
- a. della comprovata affidabilità del contraente;
 - b. della necessità di esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

11.7 ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 140.000 E LA SOGLIA EUROUNITARIA

- 11.1. Il RUP nonché Direttore Generale può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nell'atto di indizione della procedura — purché non inferiore ai minimi previsti dall'art. 50, comma 1, lett. c. del Codice.
- 11.2. Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, con altro atto equivalente oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico di cui ritiene di avvalersi (es. AcquistinRetePA).
- 11.3. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata, tra cui:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice;
- f. la misura di eventuali penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 110 del Codice;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

11.4. La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le esigenze all'uopo indicate nell'atto di indizione ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

11.5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le operazioni di gara potranno essere espletate da un seggio di gara composto dal Direttore Generale e da un segretario verbalizzatore.

11.6. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'invito sono stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il relativo peso, nonché le metodologie di calcolo applicate in sede di valutazione delle offerte.

11.7. In tale ultimo caso, le operazioni di gara e la valutazione delle offerte potranno essere espletate da apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 51 del Codice, nominata dal Presidente e composta, salvo diverse esigenze, da tre membri aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative, individuati dal Presidente tra i dipendenti di SIU (escluso il Presidente e nel rispetto del principio di rotazione), ovvero, in mancanza, tra soggetti esterni nominati dopo il termine di presentazione delle offerte.

11.8. Ai membri esterni della commissione potrà essere corrisposto un compenso anche forfettario nel rispetto dei termini di legge ove ritenuto indispensabile per il reclutamento delle

competenze necessarie alla selezione tenendo conto di quanto stabilito per le amministrazioni pubbliche.

11.9. Completate le operazioni di gara e individuato il concorrente aggiudicatario la commissione oppure il Direttore Generale trasmette gli atti al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione degli esiti della procedura e l'affidamento del contratto.

11.10. SIU si impegna a rispettare i termini previsti dall'Allegato I.3 del Codice.

12. VERIFICHE FINALIZZATE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

12.1. Il RUP o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede alla verifica dei requisiti generali e speciali, sul solo soggetto aggiudicatario, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

12.2. Per affidamento di importo pari o superiore ad € 40.000,00 le verifiche di cui al precedente comma verranno effettuate mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) messo a disposizione da ANAC.

12.3. Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 verranno aggiudicati sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

13. ADESIONE A CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO DI CONSIP E AL MEPA O ALTERI MERCATI ELETTRONICI

13.1. SIU, in coerenza a quanto indicato negli atti di programmazione degli acquisti, prima dell'avvio di ogni procedura di acquisto può verificare la possibilità di aderire alle Convenzioni o Accordi Quadro Consip.

13.2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria SIU può ricorrere in via preferenziale al mercato elettronico MEPA o altri mercati elettronici che soddisfano i requisiti di legge, utilizzando le procedure di selezione in conformità a quanto disposto dal Codice per gli acquisti sottosoglia. È possibile effettuare affidamenti al di fuori delle Convenzioni e Accordi Quadro Consip solo nel caso in cui si rispettino i parametri di qualità/prezzo previsti in tali strumenti di acquisto quali limiti massimi.

13.3. Per gli acquisti sottosoglia comunitaria, il Punto Ordinante nell'ambito del mercato elettronico MEPA o di altre centrali di committenza deputato, in rappresentanza di SIU, ad esercitare il potere di sottoscrivere e ordinare gli acquisti, come preventivamente autorizzati con la delibera di affidamento/aggiudicazione, viene individuato nel Direttore Generale se non diversamente stabilito.



14. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 14.1. Il presente Regolamento non si applica alle spese in economia relative all'acquisto di beni e servizi entro il limite complessivo di Euro 2.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna tipologia di spesa e per ogni singola voce di area individuata all'art. 2 del presente Regolamento, nell'arco dell'anno solare.
- 14.2. Per tipologia di spesa per ogni singola voce di area individuata all'art. 2, si intende che il limite di Euro 2.000,00 (IVA esclusa) si applica separatamente a ciascuna categoria di beni/servizi elencate all'art. 2 del Regolamento.
- 14.3. Il limite è calcolato sommando tutte le spese ricondotte alla medesima tipologia e alla medesima area durante l'anno solare.
- 14.4. Le spese di cui al presente articolo vengono disposte e approvate di norma dal Direttore Generale nei termini e nelle modalità previste dall'art 2 del presente Regolamento e dal Regolamento Cassa Economale.
- 14.5. Per tutti gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, al di fuori dei casi già specificati, la Società si impegna a procedere con modalità di affidamento coerenti con i principi di digitalizzazione previsti dal Codice. Tali procedure saranno attuate attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali certificate, in conformità con i più recenti orientamenti espressi dall'ANAC.

15. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche e integrazione del Regolamento Europeo 679/2016, SIU tratterà i dati personali forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

I soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa richiamata.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trova applicazione il Codice. Le modifiche apportate al medesimo si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.